Prot n° 464/D/2023

LINEE GUIDA PER L'ISTRUTTORIA DELLE CAUSE CIVILI D'APPELLO

- Visti gli artt. 8, 9 e 10 della legge n. 102 del 2015;
- Richiamate le disposizioni del Dirigente in data 14 giugno 2023 e le relative disposizioni applicative del 28 giugno 2023;
- Letta e condivisa la relazione del Gruppo di lavoro istituito in data 24 ottobre 2023, per la puntuale definizione dei poteri e delle competenze del Giudice di Appello e, rispettivamente, del Commissario della Legge delegato per l'istruttoria delle cause civili d'appello;
- Tanto premesso,

I Magistrati di primo e di secondo grado del settore civile del Tribunale sono richiesti di attenersi alle seguenti Linee Guida per l'istruttoria delle cause civili d'appello:

1) Il Cancelliere, dopo la scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza, forma il fascicolo d'appello e lo trasmette al Giudice d'Appello.
2) Introdotto l'appello, il Giudice di primo grado non può adottare alcun provvedimento, ivi compresa la liquidazione degli onorari, e la Cancelleria non gli trasmette le istanze eventualmente depositate.
3) Il Giudice d'Appello, ricevuto il fascicolo dalla Cancelleria:
    a. rileva le eventuali cause di incompatibilità o di astensione;
    b. verifica l'assolvimento dell'imposta giudiziaria e, qualora non sia stata depositata la quietanza, assegna all'appellante il termine per l'adempimento di 20 giorni:
        i. scaduto il termine senza che sia stata depositata la quietanza, il Giudice d'Appello, con decreto, dichiara irricevibile l'appello;
        ii. se la quietanza è depositata, il Giudice d'Appello procede alle ulteriori verifiche preliminari;
    c. accerta la tempestività dell'appello e ne pronuncia con decreto la eventuale irricevibilità;

d. pronuncia sulle questioni preliminari che possono essere decise prima dell'instaurazione del rapporto processuale *inaudita altera parte*, nonché sulle richieste di provvedimenti cautelari.

4) Il Giudice d'Appello trattiene in via generale l'istruttoria della causa.
5) Qualora l'istruttoria *prima facie* non presenti aspetti di difficoltà o complessità, ovvero sussistano ragioni di particolare speditezza ed economicità del giudizio, il Giudice d'Appello può delegare l'istruttoria al Commissario della Legge, dettando, ove occorrano, specifiche istruzioni.
6) Il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria adotta i conseguenti decreti, dall'autorizzazione della citazione fino al decreto di archiviazione, sempreché il Giudice d'Appello non autorizzi direttamente la citazione o si riservi espressamente l'adozione di specifici provvedimenti.
7) Se l'atto di citazione contiene la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria, con il decreto che autorizza la citazione, integra il contraddittorio con la parte appellata, assegnandole il termine non inferiore a 10 giorni per il deposito di memorie, decorso il quale trasmette con ordinanza il fascicolo al Giudice d'Appello per la relativa decisione.
8) Nel giudizio d'appello non si fa luogo alla seconda citazione se la prima non è avvenuta a mani proprie (prevista da Rub. III, Lib. II delle *Leges Statutae* solo per il giudizio di primo grado), né può essere concesso il termine per rispondere ed eccepire.
9) Le notifiche della citazione e dei decreti emessi in corso di causa è effettuata nel domicilio eletto (che permane per tutto il procedimento secondo l'art. 2 *sub* 8.0 l. n. 55 del 1994, agg. dall'art. 8, comma 2, l. n. 154 del 2021).
10) Dopo la costituzione delle parti, se viene eccepita l'inammissibilità dell'appello, il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria assegna il termine comune alle parti di quattro giorni utili, ai sensi dell'art. 8 l. n. 102 del 2015, decorso il quale trasmette il fascicolo al Giudice d'Appello per la relativa decisione.

11) Il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria, previa integrazione del contraddittorio con la parte avversa, trasmette il fascicolo al Giudice d'Appello *"per la decisione su richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo"* (art. 3 l. n. 55 del 1994, modif. dall'art. 10 l. n. 102 del 2015).

12) Il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria procede sollecitamente nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge, assicurando la economicità e speditezza dei giudizi. In particolare:

   a. senza integrare il contraddittorio sulle richieste, ammette le prove che "*non siano palesemente inammissibili, improponibili o ininfluenti, intendendosi sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità ed influenza dei mezzi di prova ammessi*" (art. 2 *sub* 2.1. e 2.8 l. n. 55 del 1994 e succ. modif.), fermo restando che "*nel giudizio d'appello è fatto divieto di assumere gli stessi mezzi di prova assunti nel giudizio di primo grado al fine di provare le medesime enunciazioni in fatto e in diritto*" (art. 3, ult. co., l. n. 55 del 1994, modif. dall'art. 10 l. n. 102 del 2015);

   b. qualora emergano aspetti di complessità o difficoltà dell'istruttoria, li segnala al Giudice d'Appello, il quale può provvedere direttamente o dettare specifiche istruzioni;

   c. nomina i periti d'ufficio e ne liquida gli onorari;

   d. l'opposizione alla liquidazione degli onorari è rimessa a separato giudizio (il Commissario della Legge provvede ai sensi dell'art. 2 *sub* 4.4. l. n. 55 del 1994 modif. dall'art. 3 l. n. 102 del 2015).

13) La valutazione delle questioni di legittimità costituzionale è riservata al definitivo, previa concessione da parte del Commissario della Legge delegato per l'istruttoria del termine di cui all'art. 13 l. n. 55 del 2003 per il deposito di memorie.

14) Se l'impugnazione ha per oggetto decreti o provvedimenti interlocutori emessi dal Commissario della Legge nel corso del giudizio di primo grado il Giudice d'Appello delega per l'istruttoria il Commissario della Legge, il quale autorizza la citazione e, dopo la costituzione delle parti, integra il contraddittorio, assegnando alle stesse il termine di trenta giorni per il deposito di memorie, decorso il quale

trasmette il fascicolo al Giudice d'Appello per la relativa decisione ai sensi dell'art. 9 l. n. 102 del 2015.

15) La stessa procedura di cui al punto 14) si applica qualora l'impugnazione abbia ad oggetto provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione o emessi in materia di volontaria giurisdizione.

16) Il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria dispone l'archiviazione degli atti su richiesta delle parti, salvo che si tratti di causa assegnata al Giudice d'Appello per la responsabilità civile dei Magistrati, al quale rimette il fascicolo per gli adempimenti di cui all'art. 40 l. n. 94 del 2022.

17) Il Commissario della Legge delegato per l'istruttoria fissa sollecitamente l'udienza, anche straordinaria, per la pubblicazione delle sentenze d'appello (art. 1 l. n. 145 del 2005).

18) Compete al Commissario della Legge delegato per l'istruttoria liquidare le spese e gli onorari relativi al grado d'appello, su richiesta dei procuratori, e decidere le eventuali opposizioni.

19) Il Giudice d'Appello procede alla ricognizione del carico pendente almeno una volta all'anno, dopo l'inizio del periodo feriale:

    a. verifica lo stato dell'istruttoria delle cause, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne la sollecita definizione;

    b. dispone d'ufficio la notifica delle sentenze d'appello che non sia stata richiesta dalle parti (art. 2 *sub* 8.2 l. n. 55 del 1994 e succ. modif., ins. dall'art. 6 l. n. 102 del 2015);

    c. accerta la perenzione d'istanza, disponendo l'archiviazione degli atti, salvo che le parti non richiedano la pronuncia con sentenza.

Milano - San Marino, 11 novembre 2023

Il Dirigente